



COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Città Metropolitana di Messina

Via Giuseppe Natoli Gatto 115 – 0941363301 – protocollo@pec.comunegioiosamarea.it

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 5/2022 del 08/03/2022

Oggetto: Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale N.15 del 03-02-2022 **“Approvazione Piano Triennale fabbisogno di personale 2022-2024-Piano Assunzionale 2022”**.

In data odierna alle ore **15:15**, ritenendo di potersi riunire in conferenza audio-video per ragioni di cautele conseguenti alla pandemia da coronavirus, convocato per le vie brevi, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Gioiosa Marea, nominato con Deliberazione C.C. n. 39 del 09.10.2020 i.e., con l'intervento dei signori:

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	PRESENTE	ASSENTE
Giuseppe Dott. Cambria – presidente	x presso l'ente	
Antonio Dott. Prestianni – componente	x	
Salvatore Rag. Palilla – componente	x	

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Premesso che

- con PEC del 17/02/2022 prot. 2582, rettificata con PEC del 18/02/2022 prot.2646, è stata trasmessa la proposta di Deliberazione della Giunta Municipale N.15 del 03-02-2022 **“Approvazione Piano triennale fabbisogno di personale 2022-2024 – Piano Assunzionale 2022”** e relativa documentazione, integrata con successive mail con l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario sul rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio e con il Prospetto del calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo agli anni 2022-2024 del Responsabile SF;
- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che *“a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;*
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, recita: *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a)** *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);*

- b)** razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c)** contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede “in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133¹”;
 - l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
 - l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: “le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;
 - l'articolo 1, comma 228, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni, recita: “le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...”;
 - l'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce “... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2”;
 - il medesimo articolo prevede, altresì, “il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”;

¹ in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

- l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*";
- l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *“le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
 - a)** *con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*
 - b)** *per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;*
- l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il medesimo articolo consente, altresì, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015);
- il successivo comma 6 dispone *“i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo”*;
- l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296²;
- l'articolo 16 del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:

² pertanto, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nell'anno 2009.

- a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;
 - b) esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti potevano nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base delle previsioni del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96, nel tetto del 75% della spesa delle cessazioni dell'anno 2016, a condizione che il rapporto tra dipendenti e popolazione residente sia compreso entro il tetto previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari dal decreto del Ministro dell'Interno del 10.04.2017. Per il 2018 se queste amministrazioni, oltre al requisito del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione prima ricordato, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate, potranno effettuare assunzioni nel tetto del 90% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;
 - l'articolo 3 della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27, così come modificato dall'art. 26 della Legge Regionale 08.05.2016, n. 8, prevede *“norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali”*;
 - con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.”*;
 - con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella GURI n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
 - il **DM 17/03/2020**, avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, che individua, tra l'altro, i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

Vista la proposta di Deliberazione della G.M. n. 15 del 03-02-2022 **“Approvazione Piano triennale fabbisogno di personale 2022-2024 – Piano Assunzionale 2022”** che prevede quanto segue:

- **Anno 2022:** assunzione n.2 operai cat. A tempo indeterminato e parziale a 18ore, n.1 progressione verticale da cat. B a cat. C e n.1 da cat. C a cat. D, n.1 Assistente sociale a tempo indeterminato, con finanziamento esterno a carico del Distretto Socio Sanitario;
- **Anno 2023:** n.1 istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e parziale a 18 ore, n.2 cat.B;
- **Anno 2024:** n. 1 istruttore direttivo di P.M., n.1 istruttore direttivo amministrativo.

La programmazione del fabbisogno per gli anni 2023 e 2024 potrà avere corso a seguito dell'approvazione del conto consuntivo 2021 e del ricalcolo della capacità assunzionale, che dimostrino la disponibilità e sostenibilità di bilancio dell'ente;

Visti:

- la Circolare 13/05/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di attuazione dell'art.33 comma 2 del DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- i valori soglia indicati nel citato **DM 17/03/2020**;

Verificato che il Comune di Gioiosa Marea appartiene, ai sensi dell'art. 6, c. 1, del citato DM alla fascia demografica e) dei comuni con popolazione **da 5.000 a 9.999 abitanti**, per i quali il **valore soglia, per i comuni con elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate**, è pari al **30,90%** come da tabella 3 del D.M. 17/03/2020;

Preso atto che:

- la spesa del personale di riferimento alla data di approvazione del piano dei fabbisogni si riferisce all'ultimo rendiconto approvato alla data di entrata in vigore del citato **DM 17/03/2020**, ovvero al Rendiconto per l'anno 2020;
- l'Ente ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

Verificato che:

- il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, con riferimento al Rendiconto 2020, e la media delle entrate correnti relativamente agli anni 2018-2019-2020, calcolato secondo la norma dell'art. 1, c. 1, del citato DM, è pari a **32,39%**, come dagli atti a corredo;
- tale percentuale si colloca **al di sopra del valore soglia di incidenza della spesa del personale**, individuato ai sensi dell'art. 6 del DM 17/03/2020 (quantificato per i comuni di fascia di popolazione cui appartiene il Comune di Gioiosa Marea nel **30,90%**, vedi Tabella 3 del citato decreto);

Constatato, pertanto, che in base alla suddetta percentuale del **32,39%**, il Comune di Gioiosa Marea rientra in una delle previsioni di cui all'art. 6 del decreto citato ossia, **nella seconda fattispecie dei comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate**;

Rilevato, riguardo al precedente punto, che **il Comune di Gioiosa Marea**, in ciascun esercizio di riferimento, **non può incrementare** il valore del rapporto di incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, ossia il **32,39%**, come chiarisce la Circolare 13/05/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di attuazione dell'art. 33, c. 2, del DL 34/2019;

Richiamato l'art. 33, c. 2, del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;

Vista l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario sul rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

Verificato che:

- dall'attuazione del piano del fabbisogno di personale nel 2022 emerge una spesa di personale di € 32.278,56 prevista per n. 2 unità di cat. A a 18 ore, pari ad € 26.243,08 – n.1 progressione verticale da cat. B a cat. C pari ad € 3.359,72 e n.1 da cat. C a cat. D pari ad € 2.675,75 (totale € 32.278,56) è contenuta entro la capacità assunzionale per l'anno 2022 pari ad € 33.207,60;

Richiamate:

- la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- il piano quinquennale di rientro nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti di cui all'art. 6 del DM 17/03/2020, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 42 del 05/05/2021, come da tabella di seguito riportata:

Calcolo incidenza personale dal 2021 al 2025 Comune di Gioiosa Marea								
	Spese Personale	Pensionamenti	Assunzioni	Totale	Entrate	Incidenza	Soglia	D.L. 34/19
					Tit. 1 -2 -3			
2021	1.560.272,57	-34.408,10	99.622,80	1.625.487,27	5.583.009,97	29,11%	26,90%	30,90%
2022	1.625.487,27	-20.327,39	84.373,40	1.689.533,28	5.583.009,97	30,26%	26,90%	30,90%
2023	1.689.533,28	-24.334,78	60.257,34	1.725.455,84	5.583.009,97	30,90%	26,90%	30,90%
2024	1.725.455,84	-36.280,21		1.689.175,63	5.583.009,97	30,26%	26,90%	30,90%
2025	1.689.175,63	-74.151,28		1.615.024,35	5.583.009,97	28,93%	26,90%	30,90%

Visti

- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- il Rendiconto di gestione esercizio 2020;
- il [D.lgs. n. 267/2000](#) "TUEL" e s.m.i. ed in particolare:
 - l'art. 174, che indica al comma 1 "lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;
 - l'art. 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [D.lgs. n. 118/2011](#) "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il [D.lgs. n. 126/2014](#) "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

- sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (rendiconto esercizio finanziario 2020) per come anche riportato nella proposta di deliberazione, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, risultano i dati seguenti per il calcolo della capacità assunzionale:

Popolazione al 31/12/2020	n. 6819
Classe demografica	E
Spesa del personale ultimo rendiconto approvato (2020) al netto di IRAP	€ 1.551.950,35
Media delle entrate correnti esercizi 2018/2019/2020	€ 5.258.493,19
FCDE bilancio di previsione 2020/2021/2022 - esercizio 2020	€ 466.432,08
Rapporto spesa del personale 2020 e media entrate correnti esercizi 2018/2019/2020 al netto del FCDE 2020	32,39%

- l'art. 6 del D.M. 17 marzo 2020 individua nella Tabella 3 i valori soglia diversificati in base alla fascia demografica del comune, che per il **Comune di Gioiosa Marea è fissata al 30,90%**;
- sulla base dei superiori dati relativi alle risultanze del rendiconto di gestione 2020, **il Comune di Gioiosa Marea si colloca all'interno della classe di Comuni di cui al superiore punto 2**, ovvero tra i Comuni "con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti";
- il c.1 dell'art. 6 del Decreto prevede che "I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento";
- con Deliberazione n. 131/2020/PAR, la Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione siciliana ha espresso l'orientamento secondo cui: "la circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato (come sembra, invece, paventare il comune richiedente), ma gli impone di attuare un

<<percorso di graduale riduzione annuale>> in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti; con la conseguenza che nell'ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell'anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia (cfr. art. 6, c. 2, del decreto attuativo);

- per potere assumere a tempo indeterminato questo Ente è tenuto quindi ad adottare "un percorso di graduale riduzione annuale" del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti, finalizzato al conseguimento entro l'anno 2025 del valore soglia di cui alla Tabella 3, pena la sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 6, secondo cui "A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia";
- in base all'art. 6, c. 3, del Decreto, il rapporto fra spesa di personale e le entrate correnti deve in ogni caso essere contenuto entro il rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, ovvero sia, nel caso di specie, entro il tetto massimo del 33,53 %;
- in base a quanto riportato nella proposta in esame, viene attestato che, nel periodo di riferimento (2022-2024), il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti diminuirà notevolmente nei prossimi anni rispetto al corrispondente rapporto registrato nell'anno 2020, passando dal 32,39% del 2020 al 23,86% del 2024, secondo la seguente evoluzione previsionale annua, da cui si evince che già dall'anno 2022 il Comune conseguirà un valore (23,60%) inferiore al valore soglia (30,90%) previsto dall'art. 6 del D.M. 17 marzo 2020 (Tabella 3) e che tale valore inferiore verrà conseguito anche nell'anno 2024 (23,86%);
- le assunzioni a tempo determinato e indeterminato **per l'anno 2022** sono riportate come di seguito:

Concorsi pubblici o assimilati:

- n. 2 Operarie Cat. A a 18 ore;

Incremento orario a tempo pieno:

- =====

Progressioni verticali:

- n.1 da cat. B a cat. C;
- n.1 da cat. C a cat. D

rispettano la condizione che venga adottato un <<percorso di graduale riduzione annuale>>, considerando anche che già dal 2022 viene conseguito il valore soglia previsto dal D.M. 17/03/2020 e che un valore inferiore al valore soglia viene comunque mantenuto fino all'anno 2024, come dimostrato nel seguente prospetto contenuto nella proposta di deliberazione in esame:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNI 2022/2024		
		ANNO	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre 2020		2020	6.819	E
		ANNO	VALORE	
Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato		2020	1.551.950,35	
		2020	5.537.140,11	
		2019	4.973.828,72	
		2018	5.264.510,74	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			5.258.493,19	
Importo FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2020	466.432,08	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti al netto del FCDE		(a)	32,39%	
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(b1)	26,90%	
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(b2)	30,90%	
ANNO 2022		ANNO	VALORE	
Spesa di personale al netto IRAP - Presunta / Non definitiva		2022	1.547.782,55	
Entrate correnti anno 2022 DA BILANCIO 2021/2023 NON AGGIORNATO E NON DEFINITIVO		2022	6.906.271,87	
Entrate correnti anno 2021 DA PRECONSUNTIVO 2021 NON AGGIORNATO / NON DEFINITIVO		2021	7.833.915,39	
Entrate correnti anno 2020 (da rendiconto 2020 approvato)		2020	5.537.140,11	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti del triennio			6.759.109,12	
Importo FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 NON AGGIORNATO E NON DEFINITIVO		2022	200.784,04	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti al netto del FCDE		2022	23,60%	
ANNO 2023				
Spesa di personale al netto IRAP - Presunta / Non definitiva		2023	1.539.247,28	
Entrate correnti anno 2023 DA BILANCIO 2021/2023 NON AGGIORNATO E NON DEFINITIVO		2023	6.649.604,52	
Entrate correnti anno 2022 DA BILANCIO 2021/2023 NON AGGIORNATO E NON DEFINITIVO		2022	6.649.604,52	
Entrate correnti anno 2021 DA PRECONSUNTIVO 2021 NON AGGIORNATO / NON DEFINITIVO		2021	6.881.713,54	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti del triennio			6.726.974,19	
Importo FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023 NON AGGIORNATO E NON DEFINITIVO		2023	200.784,04	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti al netto del FCDE		2023	23,59%	
ANNO 2024				
Spesa di personale al netto IRAP - Presunta / Non definitiva - Riportato dato 2023		2024	1.539.247,28	
Entrate correnti anno 2024 DATO PRESUNTO / NON DEFINITIVO - RIPORTATO DATO 2023		2024	6.654.604,52	
Entrate correnti anno 2023 DA BILANCIO 2021/2023 NON AGGIORNATO E NON DEFINITIVO		2023	6.649.604,52	
Entrate correnti anno 2022 DA BILANCIO 2021/2023 NON AGGIORNATO E NON DEFINITIVO		2022	6.649.604,52	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti del triennio			6.651.271,19	
Importo FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 - RIPORTATO DATO 2023		2024	200.784,04	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti al netto del FCDE		2024	23,86%	

- sempre **nell'anno 2022**, nella proposta di deliberazione in oggetto è altresì prevista l'assunzione etero-finanziata seguente: n. 1 Assistente Sociale a tempo indeterminato in considerazione che l'Ente non ha in organico tale figura-con finanziamento esterno a carico del Distretto Socio-Sanitario;
- **preso atto che** la proposta prevede che le assunzioni etero-finanziate di cui sopra rimangono comunque subordinate alla presenza del capitolo e delle relative somme nell'approvando bilancio di previsione 2022/2024 del Comune di Gioiosa Marea;
- **preso atto che** nella proposta viene programmata, **per l'anno 2023**,
 - n. 1 Istruttore direttivo tecnico Cat.D a tempo indeterminato e part time a 18 ore settimanali per coadiuvare l'ufficio tecnico nei molteplici adempimenti scaturenti dalla normativa vigente, da assumere mediante concorso pubblico;
 - n. 2 unità di Cat.B a tempo indeterminato necessari a seguito pensionamento del manutentore acquadotto ed elettricista, da assumere con procedure selettive previste per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- **preso atto che** nella proposta viene programmata, **per l'anno 2024**,
 - n. 1 Istruttore Direttivo di P.M. da assumere mediante concorso pubblico;
 - n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo da assumere mediante concorso pubblico;
- **preso atto che** nella proposta non viene programmata in atto, alcuna assunzione a tempo determinato per attuazione del P.N.R.R.

Acquisiti

- i pareri **favorevoli** in relazione alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Esprime

parere FAVOREVOLE alla proposta, e relativi prospetti allegati, di Deliberazione della Giunta Municipale N.15 del 03-02-2022 “**Approvazione Piano triennale fabbisogno di personale 2022-2024 – Piano Assunzionale 2022**”.

Si invita ad effettuare la rettifica dell'importo relativo al costo dotazione organica di € 1.442.843,70 indicato nella citata Proposta di GM n. 15/2022 con l'importo corretto di € 1.472.238,95 come da nuovo allegato B.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del PTFP 2022/2024, ed all'atto delle assunzioni con qualunque modalità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limi stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio imposti.

Del ché, alle ore **16:30** si dà atto della chiusura della seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

f.to Giuseppe CAMBRIA

f.to Antonio PRESTIANNI

f.to Salvatore PALILLA